



SISTEMA INFORMATIVO

A SCHEDE



Periodico mensile dell'Archivio Disarmo - Nuova serie - anno 3° - n° 4 - aprile 1990 - sped. abb. post. gr.3/70% - L. 2.000

L'OBIEZIONE DI COSCIENZA IN ITALIA (2)

LE NOVITA' DEGLI ANNI '80

Presentazione

Con questa scheda l'Archivio Disarmo intende riprendere il discorso attorno al tema del servizio di leva ed in particolare dell'obiezione di coscienza, iniziato nell'ormai lontano 1982 proprio con la prima di questa serie di Schede Informative.

Da allora molti aspetti del problema si sono andati modificando, ma soprattutto, ci pare, è cambiata la percezione comune e quindi il consenso attorno a questo tema. Processo cui ha dato sicuramente un contributo determinante lo svilupparsi del servizio civile (con oltre 50.000 giovani che in questi anni hanno compiuto tale esperienza e circa 1.500 enti convenzionati che li hanno impiegati). E questo nonostante che la legge 15 dicembre 1972, n. 772 con la quale si è introdotta questa possibilità, fosse nata "vecchia", subito criticata, tanto che è del 1975 la prima proposta di modifica depositata alla Camera (per iniziativa di alcuni deputati socialisti tra cui Loris Fortuna).

Il processo di riforma ha subito un'accelerazione nella X legislatura durante la quale la Commissione Difesa della Camera è pervenuta, non senza difficoltà, alla stesura in sede referente di un testo che tiene conto delle proposte dei vari gruppi parlamentari e di alcune richieste governative (12 aprile 1990). La riforma della legge 772/72 sarà quindi l'oggetto di una prossima scheda.

Con questa intendiamo invece fare il punto della situazione soprattutto riepilogando le maggiori novità che proprio dal 1982, anno di quella prima Scheda Informativa, si sono succedute. Un piccolo vademecum, quindi, per orientarsi e capire il nuovo che si è delineato in questo importante decennio.

Cronologia recente dell'obiezione

15 dicembre 1972, viene approvata la legge n. 772 che riconosce l'obiezione di coscienza al servizio militare ed istituisce il servizio civile sostitutivo (alcune norme vengono poi modificate nel 1974 con la legge n. 695). La legge è il risultato di una discussione affret-

tata e presenta numerosi aspetti negativi (obiezione come beneficio, commissione di indagine sulle domande, servizio civile gestito dal Ministero della Difesa e di otto mesi più lungo del militare, ecc.) tanto che viene subito contestata dall'ampio movimento degli obiettori che pure l'aveva richiesta.

21 gennaio 1973, si costituisce la Lega degli Obiettori di Coscienza (L.O.C.) con lo scopo di ottenere una migliore normativa.

3 ottobre 1975, viene presentata alla Camera la prima proposta di riforma della legge 772/72 (è la n. 4034) per iniziativa di alcuni deputati socialisti (Artali, Fortuna, Servadei). In tutta quella legislatura, la VI, non se ne farà di nulla.

19 settembre 1979, per far fronte all'aumento delle domande ed ai lunghi tempi di attesa per l'accoglimento delle stesse il Ministero della Difesa emana la cosiddetta "circolare dei 26 mesi", che in pratica concede l'esonero del servizio civile a coloro che abbiano atteso la risposta per oltre 26 mesi. La circolare, pur contestata dal movimento degli obiettori, viene in seguito utilizzata da molti giovani, alcuni dei quali non svolgeranno neanche un giorno di servizio.

21 settembre 1981, il Ministro della Difesa, Lelio Lagorio, presenta un proprio criticato disegno di riforma della 772/72; altre proposte vengono avanzate anche da Sinistra Indipendente, DC, Partito Radicale. I contrasti tra le forze politiche impediscono però il varo della riforma.

21 luglio 1982, si costituisce il Coordinamento Enti di Servizio Civile (C.E.S.C.).

7 febbraio 1983, il Parlamento Europeo approva una Risoluzione in cui chiede agli Stati membri di prevedere nei propri ordinamenti leggi che ammettano il diritto di rifiutare il servizio militare ed istituiscano un servizio civile di durata pari a quello in armi.

18 aprile 1984, il Ministero della Difesa abroga la "circolare dei 26 mesi", ma non abbrevia in alcun modo i tempi per la risposta alla domanda di obiezione.

6 maggio 1985, sentenza n.164 della Corte Costituzionale: il servizio civile "non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato". Il riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare operato dalla legge 772/72 è perciò pienamente legittimo. La Corte giudica severamente anche la "circolare dei 26 mesi".

24 maggio 1985, decisione n.16 del Consiglio di Stato: per l'analisi delle domande di obiezione "alla commissione non è demandato il compito di valutare in positivo il grado di profondità dei convincimenti e dei motivi allegati dai richiedenti, ma solo la loro non manifesta infondatezza". Sono inoltre ammesse le domande presentate sulla base di un modello stereotipo, anche al fine di evitare discriminazioni fondate sul livello culturale o intellettuale dei richiedenti. I poteri della commissione prevista dalla legge 772/72 vengono limitati.

estate/autunno 1985, il Ministero della Difesa adotta quale deterrente per le domande di obiezione la prassi delle "precettazioni d'autorità", destinando cioè gli obiettori in enti e settori di impiego diversi da quelli indicati dai giovani. La protesta degli obiettori si concretizza in una campagna di "autotrasferimenti".

23 aprile 1986, sentenza n.113 della Corte Costituzionale: l'articolo 11 della legge 772/72 è parzialmente illegittimo perché "l'ammesso al servizio civile perde lo status di militare acquisito in forza dell'arruolamento, con conseguente cessazione della sua appartenenza alle Forze armate e della sua assoggettabilità alla giurisdizione militare". Inoltre il servizio civile "non può non tradursi in un'alternativa di natura profondamente diversa" rispetto al militare.

giugno 1986, numerose associazioni rilanciano, con una campagna di cartoline al Parlamento, la questione della riforma della legge 772/72.

estate/autunno 1986, a seguito dell'emanazione di una circolare applicativa del Ministero della Difesa, giudicata penalizzante e militarizzante, si accende una lunga polemica tra obiettori ed enti da una parte e Ministero dall'altra. Per effetto delle numerose proteste e di una risoluzione di censura approvata dalla Commissione Difesa della Camera, il 20 dicembre dello stesso anno il Ministro della Difesa, Giovanni Spadolini, emana una contro-circolare che annulla gli effetti più negativi della precedente.

inverno/primavera 1987, dopo l'avvenuta presentazione di numerosi progetti di legge (DC, Sinistra Indipendente, PCI, DP, PSI), il relatore della riforma, Paolo Caccia, presenta una prima ipotesi di testo unificato. Seguono altre due versioni, ma la crisi di Governo e le elezioni anticipate ne bloccano l'iter.

1 marzo 1987, la Commissione Diritti Umani dell'O.N.U. approva una Risoluzione in cui fa appello agli Stati membri affinché considerino l'obiezione di coscienza al servizio militare un legittimo esercizio della libertà di pensiero, coscienza e religione.

11 novembre 1987, costituzione presso la Commissione Difesa della Camera del Comitato ristretto per la riforma della legge 772/72; il relatore è ancora Paolo Caccia. Dall'inizio della legislatura (estate 1987)

fino alla primavera successiva vengono presentate proposte da parte di DC, DP, Verdi, PCI, Sinistra Indipendente, PSI.

2 giugno 1988, viene costituita la Consulta Nazionale Enti per il Servizio Civile (C.N.E.S.C.); vi aderiscono ARCI, Caritas, CENASCA-CISL, CESC, ENAIP-ACLI, Ispettorie Salesiane, Italia Nostra e WWF.

14 giugno 1988, audizione presso la Commissione Difesa della Camera del Ministro della Difesa, Valerio Zanone: "deve risultare chiaro che l'obiezione di coscienza non può essere intesa come un diritto soggettivo; è necessario che si stabilisca per il servizio civile una durata superiore a quello di leva; sembra opportuno confermare il ruolo dell'attuale commissione per l'esame delle domande". Il Ministro ottiene su tali punti l'assenso del Presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita.

ottobre 1988, ha inizio con una serie di digiuni a staffetta la campagna nazionale per la riforma della legge 772/72 promossa da padre Angelo Cavagna e sostenuta da numerose associazioni e gruppi politici. Seguono nei mesi successivi altre iniziative e prese di posizione da parte di istituzioni pubbliche (tra cui diversi Consigli Regionali e Comunali).

13 dicembre 1988, a causa dei contrasti tra Governo e Commissione Difesa viene sciolto il Comitato ristretto; il relatore Paolo Caccia presenta una prima bozza di testo unificato. I lavori della Commissione proseguono in sede referente.

15 dicembre 1988, manifestazione nazionale a Roma per la riforma della legge 772/72.

8 marzo 1989, la Commissione Diritti Umani dell'O.N.U. adotta una nuova Risoluzione sull'obiezione di coscienza al servizio militare: deve essere riconosciuta come un diritto ed il servizio civile deve essere "compatibile con le ragioni addotte a fondamento dell'obiezione", "di pubblico interesse e di natura non punitiva".

20 aprile 1989, dopo 14 sedute in sede referente la Commissione Difesa conclude il proprio lavoro licenziando un testo unificato di riforma (è la prima volta dal 1972). Le sue caratteristiche principali sono: obiezione come diritto, eliminazione dell'indagine sulle motivazioni addotte, servizio civile gestito dalla Presidenza del Consiglio e con durata pari a 15 mesi. Nei mesi successivi oltre 4/5 dei componenti la Commissione chiedono che questa la riesami in sede legislativa, accelerandone quindi l'iter per l'approvazione.

estate 1989, la crisi di Governo blocca il processo di riforma.

20 giugno 1989, il Ministero della Difesa, dopo aver richiesto un parere al Consiglio di Stato, sopprime il rimborso per il vestiario che veniva erogato agli obiettori in servizio.

18 luglio 1989, la Corte Costituzionale dichiara illegittime le pene (da 2 a 4 anni) previste dalla legge 772/72 per gli "obiettori totali". Infatti "l'adduzione di motivi di coscienza (come del resto, di qualsiasi scelta ideologica) non può, in nessun caso, condurre alla davvero sproporzionata (rispetto a quella ex art.151 del Codice Penale Militare di Pace) sanzione penale di cui al secondo comma dell'art.8 della legge n.772 del 1972". La Corte conferma altresì la legittimità del meccanismo previsto dall'art.8, commi 3 e 7, di esenzione dal servizio nel caso di pena espiata e di diminuzione della durata del servizio nel caso di domanda presentata dal carcere e accolta (compresa l'estinzione del rea-

to, la cessazione dell'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale).

19 luglio 1989, la Corte Costituzionale dichiara illegittima la maggior durata (8 mesi in più) del servizio civile e del servizio militare non armato. Infatti una diversa durata del servizio civile rispetto a quello militare non può assolutamente assumere "quel significato di sanzione nei confronti degli obiettori che già si è stigmatizzato, ledendo, altresì, i fondamentali diritti tutelati dal primo comma dell'art.3 e dal primo comma dell'art.21 della Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparità di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico e, nello stesso tempo, freno alla libera manifestazione del pensiero". Solo esigenze formative potrebbero giustificare una diversità di durata, contenuta e non irrazionale.

agosto 1989, il Ministro della Difesa, Mino Martinazzoli, emana la circolare applicativa della sentenza 470/89 della Corte Costituzionale: vengono posti in congedo gli oltre 3000 obiettori (su circa 8000) che hanno già svolto almeno 12 mesi di servizio.

13 ottobre 1989, il Parlamento Europeo approva una nuova Risoluzione a favore dell'obiezione di coscienza al servizio militare.

21 dicembre 1989, il Ministro della Difesa, Mino Martinazzoli, inizia una lunga audizione presso la Commissione Difesa della Camera (prosegue anche il 31 gennaio e l'1 febbraio 1990) in cui preannuncia un proprio pacchetto di emendamenti sul testo unificato di riforma approvato in sede referente il 20 aprile 1989. Il Governo è comunque favorevole ad un'accelerazione dei tempi di discussione tramite il passaggio del testo nuovamente alla Commissione ma in sede legislativa. Alcune delle proposte specifiche avanzate dal Ministro sono vivacemente dibattute dai parlamentari, dalle associazioni e dal movimento degli obiettori.

1 gennaio 1990, riparte con un nuovo digiuno di padre Angelo Cavagna la campagna per la riforma della legge 772/72.

15 gennaio 1990, con un dettagliato documento gli Assessori alla Sicurezza Sociale delle Regioni chiedono che il Parlamento vari la riforma della 772/72 introducendo il concetto del diritto di obiezione e costituendo un servizio civile efficace e fortemente decentrato. Le Regioni propongono di affidare loro molte competenze gestionali in materia.

18 gennaio 1990, la Corte Costituzionale conferma con una specifica ordinanza la validità della propria sentenza 409/89, rigettando le eccezioni sollevate nel settembre 1989 dal Tribunale militare di Torino.

21 febbraio 1990, il Ministro della Difesa presenta propri emendamenti definitivi al testo unificato di riforma della legge 772/72. Viene ricostituito il Comitato ristretto con l'intento di trovare un accordo tra le forze politiche ed il Governo.

12 aprile 1990, dopo alcuni incontri del Comitato ristretto e due sedute in sede referente, la Commissione Difesa della Camera licenzia un nuovo testo unificato di riforma, con alcune modifiche che migliorano quello del 20 aprile dell'anno precedente.

Le sentenze della Corte Costituzionale n.164/85, n.113/86, n.409/89, n.470/89, e la decisione del Consiglio di Stato n.16/85

Dal 1972 si sono succeduti numerosi interventi giurisprudenziali che hanno modificato gli aspetti più

negativi della legge 772.

In particolare la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dei seguenti articoli:

– 11 (sentenza 113/86): non sussiste l'equiparazione penale, per cui i reati degli obiettori devono essere giudicati dai Tribunali ordinari;

– 5, primo comma (sentenza 470/89): la durata del servizio sostitutivo civile e del servizio militare non armato è equiparata a quella del servizio militare;

– 8, primo comma (sentenza 409/89): le pene detentive cui vanno incontro gli obiettori totali sono parificate a quelle previste per coloro che mancano alla chiamata alle armi senza addurre alcun motivo (da sei mesi a due anni).

Il Consiglio di Stato a sua volta è intervenuto (decisione 16/85) sui criteri di valutazione adottati dalla commissione per l'esame delle domande di obiezione, prevista dagli articoli 3 e 4 della legge 772/72.

La sentenza n.164/85 della Corte Costituzionale

La Corte era chiamata ad esprimersi sulla complessiva legittimità della legge 772/72 (alcuni T.A.R. avevano sollevato il possibile contrasto con l'articolo 52 della Costituzione che sottolinea la sacralità del dovere di difendere la Patria e l'obbligatorietà del servizio militare), e sulla natura del termine di sei mesi per la risposta alla domanda di obiezione previsto dall'articolo 3 della legge 772/72.

Sul primo punto la Corte (richiamandosi peraltro alla sua precedente sentenza 53/67) accoglie in pieno le tesi del movimento degli obiettori, respingendo l'idea che la legge consenta di eludere il dovere di difesa della comunità affermato dalla Costituzione. Infatti la Corte sottolinea come questo "rappresenti un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri" e come "esso trascenda e superi lo stesso dovere del servizio militare". Ovvero la difesa del Paese non si esaurisce affatto nella prestazione del servizio militare, il quale è sì obbligatorio, ma "nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge" e a condizione che "non siano violati altri precetti costituzionali". Tra questi sicuramente la tutela della libertà di coscienza, di pensiero e di culto religioso (articoli 2, 19 e 21 della Costituzione), la cui affermazione è spesso base del rifiuto del servizio militare.

Perciò "la legge che, con il dare riconoscimento e, quindi, ingresso all'obiezione di coscienza, ha previsto per gli obbligati alla leva la possibilità di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato". La Corte respinge quindi la richiesta di dichiarare illegittima l'intera legge 772/72 perché ciò "verrebbe a privare del riconoscimento di obiezione di coscienza anche coloro i quali ne possono, al momento, beneficiare sol che manifestino le proprie convinzioni al riguardo".

Per quel che concerne il termine di sei mesi per la risposta all'istanza di obiezione (in passato sistematicamente violato dall'Amministrazione della Difesa), la Corte ha adottato un'interpretazione, da più parti criticata, che considera tale termine "perentorio", ma con effetti labili e inefficaci dal punto di vista della tutela concreta dell'obiettore. Infatti tale perentorietà non si traduce, secondo la Corte, in un meccanismo di "silenzio-assenso" o di "silenzio-rifiuto", bensì fissa solo il momento a partire dal quale il giovane obiettore può mettere in mora l'Amministrazione della Difesa attivando "la procedura per la formazione del silenzio-rifiuto, onde ottenere entro una scadenza predeterminabile a breve l'accesso alla tutela giurisdizionale, per sentir dichiarare in sede di giudizio cognitorio l'obbligo dell'Amministrazione di decidere sull'istanza e, nel caso di persistente inerzia, per veder successivamente as-

sumere in sede di giudizio di ottemperanza le necessarie misure coattive". Come si vede un procedimento in verità tortuoso che obbliga il giovane ad un lungo contenzioso con l'Amministrazione della Difesa. In sostanza si può dire che la questione sia stata di fatto elusa dalla Corte, anche se tale sentenza ha evidenziato la necessità che l'Amministrazione si doti di sistemi informatici atti ad evitare le lunghe attese ed ha contribuito a sollecitare i pubblici poteri in tal senso (i tempi di attesa per l'accoglimento delle domande si sono effettivamente andati riducendo).

La sentenza n.113/86 della Corte Costituzionale

In questo caso la Corte era chiamata a esprimersi in merito all'assoggettabilità alla giurisdizione militare degli obiettori già ammessi al servizio civile. Il quesito era stato sollevato da alcuni Tribunali militari sulla base dell'articolo 11 della legge 772/72 che, appunto, equipara i giovani obiettori ai militari di leva "ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico". In pratica per i reati previsti dalla legge 772/72 e dal Codice penale militare di pace gli obiettori venivano giudicati dai Tribunali militari.

La Corte corregge tale aspetto dato che "gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile non possono considerarsi appartenenti alle Forze armate, perché l'avvenuto accoglimento della domanda a tal fine proposta, facendo loro perdere lo status di militare, li rende estranei ad esse". Per questo motivo, inoltre, il servizio civile non si può considerare un particolare modo (residuale) di esplicazione del servizio militare di leva; si deve invece pensare che l'obiezione di coscienza rappresenta un limite all'adempimento dell'obbligo del servizio militare, per cui il servizio civile "non può non tradursi in un'alternativa di natura profondamente diversa".

La conclusione di tale ragionamento conduce la Corte a dichiarare l'illegittimità dell'equiparazione penale, con il conseguente assoggettamento degli obiettori alla giurisdizione ordinaria.

La sentenza n.409/89 della Corte Costituzionale

La Corte era qui chiamata a valutare diversi aspetti della norme penali (articolo 8) della legge 772/72, ed in particolare l'entità della sanzione detentiva (da due a quattro anni) prevista per chi, pur adducendo motivi di coscienza, rifiuta il servizio civile o quello militare al di fuori dai casi ammessi dalla legge stessa (i cosiddetti "obiettori totali"). Occorre ricordare che il Codice penale militare di pace per un reato analogo ("mancanza alla chiamata", articolo 151) prevede una pena da sei mesi a due anni.

Per la Corte il rispetto degli articoli 3 e 21 della Costituzione deve tradursi in norme che non penalizzino i comportamenti del cittadino solo perché sorretti da motivazioni profonde e personali, inerenti cioè alla sfera della "coscienza". In tale quadro "l'adduzione di motivi di coscienza (come del resto, di qualsiasi scelta ideologica) non può, in nessun caso, condurre alla davvero sproporzionata (rispetto a quella ex art.151 c.p.m.p.) sanzione penale di cui al secondo comma dell'art.8 della legge n.772 del 1972". Ma la Corte si spinge più in là: non solo ha corretto l'entità delle pene (parificandole a quelle appunto previste per il reato di mancanza alla chiamata), ma ha anche dichiarato l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal Tribunale militare di Napoli in relazione ad altri aspetti dei commi 2, 3 e 7 dello stesso art.8. In sintesi:

- ha escluso che la sanzione per il reato previsto dall'art.8 possa essere diversa dalla pena detentiva;
- ha confermato altresì il meccanismo, previsto sempre dall'art.8, di esenzione dal servizio nel caso di pena espiata e di diminuzione della durata del servizio nel

caso di domanda presentata dal carcere e accolta (compresa, al momento dell'accoglimento dell'istanza, l'estinzione del reato, la cessazione dell'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale).

Nel far ciò la Corte ha sottolineato come, anche in questo contesto, la libertà di coscienza abbia nel nostro ordinamento la natura di "bene costituzionalmente rilevante", al pari di altri quale il dovere di difesa e l'obbligo del servizio militare. Inoltre ha notato che le sanzioni devono comunque tendere alla "rieducazione del condannato" (art.27 della Costituzione), al fine di recuperarlo ai doveri di solidarietà sociale, tra i quali vi è senza dubbio la prestazione del servizio di leva (militare o civile che sia). Le disposizioni in oggetto sono pienamente legittime poiché, a parere della Corte, dimostrano che "l'interesse dello Stato al recupero, alla rieducazione del reo, è intensamente perseguito".

E' interessante notare come tale sentenza abbia aperto un grave contenzioso tra i Tribunali militari, certamente indispettiti da questo dispositivo favorevole agli "obiettori totali", e la Corte Costituzionale. L'episodio più emblematico è quello del Tribunale di Torino, il quale, con ben 42 ordinanze di remissione alla Corte (20, 21 e 27 settembre 1989), aveva duramente contestato la sentenza. Anzitutto perché, non essendosi la Corte limitata ad abrogare una norma (dispositivo ablativo) ma avendo indicato anche la sua sostituzione (dispositivo additivo), avrebbe travalicato i propri poteri, assumendo di fatto quelli legislativi che spettano al solo Parlamento. Ma anche perché dopo tale sentenza "a parità di pena edittale, è più favorito colui che oppone un rifiuto globale del servizio di leva motivandolo - anche se falsamente - con i motivi tipici, rispetto a colui che commetta una mancanza alla chiamata per più prosaici ma veri motivi familiari o di lavoro". Infatti quest'ultimo espiata la pena deve comunque svolgere il servizio militare per intero, mentre per l'obiettole la legge 772/72 prevede quei meccanismi di recupero del reo e di eliminazione della spirale delle condanne di cui la stessa Corte ha stabilito la perfetta legittimità proprio con la sentenza 409/89.

La risposta della Corte è stata secca: con l'ordinanza n.27 del 23 gennaio 1990 essa rileva che "le censure sono, nella sostanza, rivolte a sindacare le statuizioni adottate dalla Corte con la menzionata sentenza 409/89; che, pertanto, il meccanismo del giudizio incidentale di legittimità costituzionale risulta, nella specie, arbitrariamente attivato per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato del merito di una decisione costituzionale di accoglimento; che siffatto sindacato è assolutamente precluso dal sistema risultante dagli artt.136, primo comma, e 137, terzo comma, della Costituzione e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, i quali pongono il principio della non impugnabilità delle decisioni della Corte Costituzionale". La Corte quindi respinge *in toto* la questione posta dal Tribunale militare di Torino, limitandosi comunque a "ricordare che la sentenza 409/89 ha non già sostituito la pena ex art.8, secondo comma, della legge 772/72 bensì si è più semplicemente limitata a ricavare dal sistema creato dallo stesso legislatore la necessità applicabilità della pena ex art.151 del c.p.m.p."

Non pare fuor di luogo segnalare come queste importanti decisioni della Corte si muovano nella sempre più conclamata direzione di limitare l'ambito delle giurisdizioni speciali, quale il Codice penale militare (ultima in ordine di importanza è la sentenza n.503/89, con la quale viene dichiarata l'illegittimità del primo comma dell'art.308 del c.p.m.p., che stabiliva l'arresto automatico nella flagranza di qualunque reato militare punibile con la pena detentiva).

La sentenza n.470/89 della Corte Costituzionale

La questione, sollevata dai casi di quattro obiettori che si erano "autoridotti" il servizio a dodici

mesi (Mariano Pusceddu, Antonio De Filippis, Silverio Capuzzo, Alessandro Scidà), era relativa alla maggior durata (otto mesi) del servizio civile e di quello militare non armato prevista dall'articolo 5 della legge 772/72. E' significativo come il ragionamento effettuato dalla Corte sia in sostanza identico a quello adottato nel caso della sentenza 409/89: è inammissibile una disparità di trattamento sulla base della semplice "adduzione" dei motivi di coscienza che possono ispirare le scelte dei cittadini.

Nel caso del servizio militare non armato tale differenza è comunque assurda dato che le mansioni cui sarebbero destinati gli obiettori sono, a parte l'uso delle armi, in tutto identiche a quelle dei militari di leva.

Per quel che riguarda il servizio civile una diversa durata rispetto a quella del militare non può assolutamente assumere "quel significato di sanzione nei confronti degli obiettori che già si è stigmatizzato, ledendo, altresì, i fondamentali diritti tutelati dal primo comma dell'art.3 e dal primo comma dell'art.21 della Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparità di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico e, nello stesso tempo, freno alla libera manifestazione del pensiero". E ciò a dispetto della mancanza di termini di comparazione omogenei con quello militare causata dalla mancata istituzione del Servizio Civile Nazionale (pure previsto dall'art.5 della legge 772/72).

I giudici costituzionali cioè respingono l'idea che la differenziazione possa ammettersi in via astratta e aprioristica; occorre caso mai collegare la questione della durata a quella dell'effettiva equivalenza delle prestazioni previste nel servizio civile rispetto a quello militare. Una "differenziazione, sostanzialmente contenuta e non irrazionale" potrebbe tutt'al più essere introdotta "nell'eventuale necessità, rimessa alla valutazione del legislatore, di acquisire, preliminarmente allo svolgimento del servizio civile sostitutivo, conoscenze teoriche e capacità pratiche necessarie per far fronte alle esigenze formative" inerenti il servizio stesso. Questa considerazione, che non ha comunque impedito alla Corte di dichiarare illegittima la maggior durata del servizio civile così come prevista dalla legge 772/72, ha sollevato perplessità e discussioni, anche se è possibile che il Parlamento si orienti in tal senso per definire una maggiorazione (contenuta in tre mesi) nella nuova legge che il Parlamento sta discutendo, e che sarà probabilmente dedicata proprio a specifici corsi di formazione.

La decisione n.16/85 del Consiglio di Stato

La legge 772/72 prevede l'esistenza di una commissione ministeriale di indagine sulle istanze di obiezione, con il compito di valutare la "fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente" (artt. 3 e 4). Questa procedura negli anni aveva portato a molti casi di rigetto delle domande assai criticabili perchè scarsamente o, peggio, pretestuosamente motivati.

Con tale decisione il Consiglio di Stato ha ridefinito i criteri per l'esame delle domande e i poteri della commissione ne sono usciti fortemente ridimensionati. Infatti a questa "non è demandato il compito di valutare in positivo il grado di profondità dei convincimenti e dei motivi allegati dai richiedenti (come pure talora erroneamente si è ritenuto), ma solo la loro attendibilità, anzi, meglio, la loro non manifesta infondatezza".

Le conseguenze di tale impostazione sono molteplici.

anzitutto l'onere di provare, "al di là di ogni ragionevole dubbio", la non fondatezza della dichiarazione spetta alla commissione: viene cioè ribaltata la logica, fino ad allora prevalente, secondo cui era l'obiettore a dover fornire elementi per provare la propria sincerità. Inoltre, onde evitare "forme di discrimi-

nazione fondate sul livello intellettuale e culturale dei richiedenti", è ammissibile che "la domanda di riconoscimento venga fatta sulla falsa riga di uno schema stereotipo o di un modello eventualmente predisposto da associazioni o comitati". Gli effetti di tali affermazioni sono stati evidenti: le domande respinte nel 1984 rappresentavano il 10.2% di quelle accolte, mentre nel 1989 sono risultate l'1.9%.

Vale la pena segnalare che tale decisione ha dato luogo, sulla base di numerosi ricorsi di obiettori che si erano visti rifiutare l'ammissione al servizio civile per i motivi più disparati, a diverse sentenze e ordinanze, nella maggior parte favorevoli ai ricorrenti. Ad esempio è stato stabilito come non vi sia alcun nesso logico e psicologico tra l'uso di sostanze stupefacenti e l'inclinazione alla nonviolenza (Cons. Stato, sez. IV, 5 maggio 1987, n.270, e 27 dicembre 1988, n.1105); oppure come la progressiva titolarità di porto d'armi da caccia non sia motivo sufficiente per la reiezione della domanda (Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 1986, n.690); come pure la condanna per reato di omicidio colposo (T.A.R. Lazio, sez. I, 25 marzo 1986, n.446, e 1 ottobre 1986, n.1530).

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- J.P.Cattelain, *"Obiezione di coscienza"*, Milano, 1966
- Gomez de Ayala, *"L'obiezione di coscienza al servizio militare"*, Milano, 1966
- F.Fabbrini, *"Tu non ucciderai: i cattolici e l'obiezione di coscienza in Italia"*, Firenze, 1966
- R.Bertolino, *"L'obiezione di coscienza negli ordinamenti giuridici contemporanei"*, Torino, 1967
- G.M.Lombardi, *"Contributo allo studio dei doveri costituzionali"*, Milano, 1967
- S.Canestrini e A.Paladini, *"L'ingiustizia militare: natura e significato dei processi davanti ai giudici in divisa"*, Milano, 1973
- A.Coletti, *"L'obiezione di coscienza"*, Milano, 1973
- L.Milani, *"L'obbedienza non è più una virtù"*, Firenze, 1973
- F.Marzano, *"Libertà costituzionale, l'obiezione di coscienza e la convertibilità dell'obbligo di leva"*, Roma, 1980
- R.Venditti, *"L'obiezione di coscienza al servizio militare"*, Milano, 1981
- P.Barile, *"Diritti dell'uomo e libertà fondamentali"*, Bologna, 1984
- G.Giannini, *"L'obiezione di coscienza"*, Torino, 1985
- S.Prisco, *"Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza"*, Napoli, 1986
- R.Venditti, *"Le ragioni dell'obiezione di coscienza"*, Torino, 1986
- G.Giannini, *"L'obiezione di coscienza al servizio militare"*, Napoli, 1987
- M.Mellini, *"Norme penali sull'obiezione di coscienza"*, Roma, 1987
- P.Mormile, *"L'obiezione di coscienza al servizio militare nella giurisprudenza amministrativa"*, Napoli, 1988
- Autori Vari, *"Obiezione di coscienza al servizio militare: profili giuridici e prospettive legislative"*, Padova, 1989
- Autori Vari, *"Diritti dell'uomo e diritti dei popoli"*, Trento, 1989
- Autori Vari, *"Obiettori di coscienza: dieci anni di servizio civile presso le Caritas lombarde"*, Milano, 1989

a cura di Francesca Massai e Antongiulio Barbaro

SISTEMA INFORMATIVO A SCHEDE
Direttore responsabile Sandro Medici
Direttore Ornella Cacciò
Redazione Carlo Presciuttini
Registrazione Tribunale di Roma n°545/86
Sped. Abb. Post. gr.3/70%
Stampa in proprio

ABBONAMENTO A 12 SCHEDE L. 20.000

Effettuare versamenti a
Associazione ARCHIVIO DISARMO
Viale Giulio Cesare 207 - 00192 ROMA
c.c.p. 68291004 - tel. 06/3252972
fax 06/3252973

archivio disarmo

centro studi e documentazione
sulla pace e sul controllo degli armamenti

SISTEMA INFORMATIVO A SCHEDE

1. Pace e disarmo - L'obiezione di coscienza in Italia.
2. Legislazione e controllo politico - La legge sul commercio di materiale bellico.
3. Spese militari - Italia: il bilancio della Difesa 1983.
4. Armamenti - Industria militare italiana: esportazioni.
5. Armamenti - Industria militare italiana: produzioni su licenza estera.
6. Armamenti - Industria militare italiana: coproduzioni.
7. Documenti - Lo schema di classificazione del materiale archivistico dell'Archivio Disarmo.
8. Politica militare - Il dibattito sul "non primo uso" nucleare in Europa.
9. Legislazione e controllo politico - Mare territoriale.
10. Armamenti - I programmi EH-101 e CATRIN.
11. Armamenti - Aereo da attacco leggero AMX.
12. Legislazione e controllo politico - Il Parlamento di fronte ai programmi EH-101, AMX e CATRIN.
13. Forze armate - Il servizio militare volontario femminile.
14. Politica militare - Gli aiuti militari statunitensi al Centro America.
15. Spese militari - Le spese militari nel Terzo Mondo.
16. Forze armate - Forze e basi militari all'estero.
17. Pace e disarmo - I movimenti per la pace in Europa: analisi e interpretazioni.
18. Pace e disarmo - I movimenti pacifisti autonomi nell'Europa dell'Est.
19. Armamenti - Gli aiuti militari italiani ai paesi africani.
20. Politica militare - Guerre e relative vittime dal 1945 al 1983.
21. Spese militari - Italia: il bilancio della difesa 1985.
22. Armamenti - Industria militare italiana: la dipendenza tecnologica dall'estero nel settore aeronautico.
23. Politica militare - La presenza militare sovietica nel Terzo Mondo.
24. Pace e disarmo - Le zone denuclearizzate.
25. Armamenti - Difesa antimissile e Guerre stellari.
26. Pace e disarmo - La riconversione dell'industria bellica. Bibliografia.
27. Armamenti - Esperimenti nucleari nell'Oceano Pacifico.
28. Armamenti - Aiuti militari italiani e rispetto dei diritti umani nel Terzo Mondo.
29. Armamenti - L'incrociatore tuttoportante Garibaldi.
30. Armamenti - Satelliti militari e armi antisatellite USA-URSS.
31. Forze Armate - Formazione di personale militare straniero in Italia.
32. Politica militare - La presenza militare statunitense in America Centrale.
33. Armamenti - Industria militare italiana: esportazioni (II).
34. Politica militare - Sovranità e alleanze militari: i paesi europei della Nato.
35. Documenti - SDI e industria europea.
36. Armamenti - Armi italiane alla Libia.
37. Spese militari - Italia: il bilancio della Difesa 1986.
38. Forze armate - La questione militare nel Nord-Est asiatico.
39. Pace e disarmo - Le proposte di disarmo.
40. Pace e disarmo - L'educazione alla pace. Bibliografia.
41. Armamenti - Aiuti militari italiani ad Iran ed Iraq.
42. Pace e disarmo - Il trattato ABM.
43. Pace e disarmo - L'interdizione delle armi chimiche.
44. Armamenti - Il commercio mondiale degli armamenti. I dati Sipri 1987.
45. Armamenti - Lo scudo antimissile europeo.
46. Forze armate - Il servizio militare in Europa.
47. Pace e disarmo - Il dibattito internazionale sull'interdizione degli esperimenti nucleari.
48. Pace e disarmo - Test nucleari militari.
49. Politica militare - Le armi straniere nella guerra del Sahara.
50. Pace e disarmo - La riduzione delle forze convenzionali.
51. Pace ed disarmo - Industria degli armamenti e ipotesi di riconversione. Cronologia e bibliografia.
52. Pace e disarmo - Pace e guerra nel pensiero di Immanuel Kant.
53. Armamenti - L'industria italiana tra sviluppo e riconversione: profilo storico.
54. Armamenti - Spese militari e commercio degli armamenti nel mondo: dati Sipri 1988.
55. Pace e disarmo - Il pacifismo in Italia. Cronologia storica 1980/1988.
56. Armamenti - Le produzioni militari nei grandi gruppi industriali italiani: l'Efim.

QUADERNI

1. Pino Tagliazzucchi - Paralogica della difesa europea. L.2.500
2. Fabrizio Battistelli - Sociologia e guerra nelle origini del pensiero sociologico. L.4.000
3. Mario Pianta - Economia in declino, tecnologia di guerra. Il potere americano negli anni '80. L.7.000

I testi delle schede sono stati curati da: *Vincenzo Alessandro, Antongiulio Barbaro, Pietro Barrera, Fabrizio Battistelli, Luciano Bertozzi, Alberto Castagnola, Giancarla Codrignani, Carlo Crocella, Paolo Farinella, Tadashi Funada, Eraldo Garzone, Giorgio Giannini, Francesco Lenci, Francesca Massai, Giulio Perani, Glauco Perani, John Pike, Lapo Pistelli, Carlo Presciuttini, Pietro Riccitelli, Serafina Scaparra, Fiamma Sebastiani, Maurizio Simoncelli, Roberto Toniatti, Sergio Trevisan*